

» La ricerca:

Data: 29.03.2024

Campo di applicazione / Requisiti

Le condizioni di importazione si applicano a tutti gli animali terrestri e al relativo materiale germinale (sperma, ovuli e embrioni) nell'ambito del traffico transfrontaliero tra «stabilimenti confinati» riconosciuti (come zoo, parchi per animali e istituti scientifici) (per i movimenti di animali acquatici tra «aziende di acquacoltura confinate» si veda le condizioni per gli «animali acquatici»).

Sulla base degli accordi bilaterali, le disposizioni che disciplinano il traffico tra Stati membri dell'UE valgono anche per gli scambi con la Svizzera. Il regolamento (UE) 2016/429 ne stabilisce il quadro fondamentale, mentre le disposizioni dettagliate sono fissate nel regolamento delegato (UE) 2020/688 (si veda sotto «Basi legali»).

Disposizioni supplementari si trovano anche in altri decreti: ad esempio, i requisiti relativi alla febbre catarrale ovina per il trasporto di animali vivi e di materiale germinale sono stabiliti nell'allegato V parte II capitolo II del regolamento delegato EU 2020/689 («sorveglianza e stato sanitario»).

Misure di protezione sovraordinate

Si applicano sempre le [misure di protezione](#) valide il giorno dell'importazione.

Certificato sanitario / TRACES

Il veterinario ufficiale del Paese di provenienza deve effettuare una notifica elettronica TRACES. Prima di effettuare la prima importazione l'azienda di destinazione svizzera deve essere registrata nel sistema elettronico TRACES dall'autorità cantonale.

Il modello da utilizzare è quello (disponibile in TRACES) adeguato alla determinata categoria di animali o merci, ai sensi degli articoli 6–7 / 12–13 e dell'allegato 1 del regolamento di esecuzione [\(UE\) 2021/403](#). L'originale deve accompagnare l'invio, in formato cartaceo, o anche elettronico non appena ciò sia tecnicamente possibile (si veda «Basi legali»).

Condizioni supplementari

L'importazione di determinate specie animali è anche soggetta alle condizioni in materia di conservazione delle specie (si veda sotto «Ulteriori informazioni»).

Controlli all'importazione



Prestare attenzione al fatto che non tutte le categorie di animali e merci possono essere importate in Svizzera attraverso un valico qualunque. Rivolgersi alle autorità doganali per tutte le domande sul diritto e le procedure doganali.

Osservazioni particolari

Sulle base del diritto in materia di protezione degli animali, è necessaria un'autorizzazione dell'ufficio veterinario cantonale per la detenzione di animali selvatici, e qualora gli animali siano importati per uno dei seguenti scopi: commercio, pubblicità, esposizioni, zoo, circhi e/o sperimenti sugli animali.

Amministrazione e informazioni

Basi legali

[Basi legali delle prescrizioni in materia di sanità animale che disciplinano gli scambi tra Stati membri dell'UE e la Svizzera di animali vivi, materiale germinale \(sperma, ovuli e embrioni\) e di sottoprodotti di origine animale](#)

Ulteriori informazioni

[Stati membri / zone indenni da diverse malattie](#)

<https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/import-und-export/import/importe-artengeschuetzte-tiere-pflanzen.html>

[Elenco delle specie CITES](#)

[Requisiti per il trasporto di animali](#)

[Protezione degli animali](#)

[Dogane – Orari di apertura e indirizzi](#)

[Indirizzi uffici veterinari cantonali \(ted/fra\)](#)